



COMUNE DI SONDRIO

(Provincia di Sondrio)



FAQ	
Servizi di ingegneria e architettura	
Procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia	
procedura: aperta art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.	
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, commi 2, lettera b), del d.lgs. n. 36 del 2023	
Adeguamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori, relativi all'intervento di completamento del restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra – Lotto A)	
CUP: H79D24000110004	CIG: BA43C84D01

FAQ N. 1

D. Con riferimento alla procedura in oggetto relativa ai Servizi di Ingegneria e Architettura per l'intervento di completamento del restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra – Lotto A, si richiede un chiarimento in merito ai requisiti relativi ai cosiddetti “servizi di punta”.

Nel Disciplinare di gara è indicato che l'Operatore economico deve aver espletato, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi "di punta" per un importo dei lavori non inferiore a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori per i quali devono essere prestati i servizi tecnici da affidare.

Nel modello DGUE, invece, è presente la domanda: “Si tratta di uno dei due servizi di punta?”

Si chiede cortesemente di chiarire:

1. Se i due servizi di punta debbano essere uno o più di uno.
2. Se un servizio avente importo lavori pari a € 8.770.183,00 - E.22 possa essere considerato sufficiente a soddisfare integralmente il requisito relativo ai servizi di punta nella categoria E.22.

R. In riferimento al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il Disciplinare di gara prevede all'art. 6.3.1, comma 2, che l'Operatore economico abbia prestato, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi tecnici (c.d. “servizi di punta”) o servizi analoghi o connessi, per un importo dei lavori non inferiore a 0,50 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere prestati i servizi da affidare, distintamente per ciascuna delle classificazioni indicate al Capo 3 e nella tabella di cui al comma 1, come previsto nella “Colonna B”.

Il Disciplinare non individua espressamente un numero minimo di servizi (ad es. “due servizi di punta”), ma richiede il possesso del requisito in termini di importo minimo dei lavori, da dimostrarsi mediante uno o più servizi rientranti nel periodo di riferimento e coerenti con la classificazione richiesta.

Con riferimento alla categoria ID: E.22, per la quale la soglia minima indicata in «Colonna B» dell'art. 6.3.1 è pari a € 720.500,00, un servizio avente importo lavori pari a € 8.770.183,00 – E.22, purché svolto nel periodo temporale richiesto e conforme per classificazione e contenuto alle prestazioni oggetto di affidamento, risulta idoneo ai fini del raggiungimento dell'importo minimo previsto per tale categoria.

Quanto alla compilazione del DGUE e, in particolare, alla dicitura “Si tratta di uno dei due servizi di punta?”, si precisa che tale formulazione costituisce una previsione standard del modello DGUE e non integra né modifica le specifiche disposizioni della *lex specialis* di gara. Pertanto, ai fini della presente

procedura, il possesso del requisito deve essere verificato esclusivamente in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara, restando irrilevante l'eventuale riferimento numerico contenuto nel modello standard.

Resta fermo che il requisito dovrà essere posseduto distintamente per ciascuna delle ulteriori categorie ID: IA.02, IA.03 e S.04, indicate negli atti di gara, secondo le soglie riportate nella relativa tabella.

Sondrio, 12 febbraio 2026

Il Delegato dal Responsabile Unico del Progetto

Dott. Livio Tirone

Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

FAQ N. 2

D. In riferimento alla procedura in oggetto si chiede se è possibile fornire la documentazione di PFTE oggetto di adeguamento. Grazie

R. In riferimento alla procedura in argomento, si comunica che la documentazione inerente il **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)** oggetto di adeguamento è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati tramite la cartella dedicata su **Google Drive**, consultabile al seguente indirizzo:

https://drive.google.com/drive/folders/12ffCNWj_cETw-zVH6yhI7z4f8savinNg?usp=sharing

Sondrio, 17 febbraio 2026

Il Delegato dal Responsabile Unico del Progetto

Dott. Livio Tirone

Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

FAQ N. 3

D. In riferimento alla procedura in oggetto, si segnala una possibile incongruenza nel calcolo dei corrispettivi, in particolare per la voce di Contabilità a misura QcI.09 per le categorie E.22 e S.04.

Come da Circolare n. 893/XIX Sess./2022 del gruppo di lavoro "Lavori pubblici" del CNI, avente per oggetto "Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 – Tavola Z-2 Prestazioni e parametri di incidenza – QcI.09 (contabilità dei lavori a misura) – nota al Ministero della Giustizia", l'aliquota del parametro QcI.09 relativa agli importi eccedenti i 500.000 € riportata nel DM 17 giugno 2016 come "0.012" dovrebbe essere modificata in "0.12", come correttamente riportata nella corrispondente aliquota del DM 31 ottobre 2013, n. 143 recante "*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*".

Si chiede dunque se tale refuso comporti la necessità di ricalcolo dei corrispettivi posti a base di gara.

R. Con riferimento alla segnalazione pervenuta in merito al parametro QcI.09 (Contabilità dei lavori a misura), si rappresenta quanto segue.

La determinazione dei corrispettivi posti a base di gara è stata effettuata nel rispetto del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, vigente alla data di predisposizione degli atti di gara, applicando integralmente le aliquote previste dalla Tavola Z-2.

La circolare del CNI n. 893/XIX Sess./2022 richiamata nella richiesta costituisce un atto di natura interpretativa e non normativa. Pertanto, in assenza di formale modifica del DM 17/06/2016 da parte del Ministero competente, la Stazione appaltante è tenuta ad applicare il testo normativo vigente.

Nel caso specifico, il calcolo della voce QcI.09 per le categorie E.22 e S.04 è stato effettuato conformemente alle aliquote previste dal DM 17/06/2016 e non si ravvisano errori materiali nel procedimento di determinazione dei corrispettivi.

Pertanto, allo stato, non si ritiene necessario procedere ad alcun ricalcolo dei corrispettivi posti a base di gara.

Sondrio, 23 febbraio 2026

Il Delegato dal Responsabile Unico del Progetto

Dott. Livio Tirone

Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

FAQ N. 4

D. In merito alla stesura dell'offerta tecnica si chiede un chiarimento in merito all'organizzazione del materiale.

Per il criterio Elemento A: Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunte dalla progettazione analoga il materiale da produrre, in termini grafici da disciplinare, viene indicato un totale di 6 pagine A2. Si chiede di chiarire se, sempre nelle stesse pagine A2, andrà inserita anche la relazione relativa ai sub-criteri A.1, A.2, A.3, A.4, A.5.

Per il criterio Elemento B e C si chiede di chiarire se tutti i sub-criteri di ciascun elemento devono essere illustrati in una relazione composta da 5A4 e 3A3 (escluso certificazioni, cv, copertine e indici).

R. Fermo restando che la distribuzione del numero e del formato degli elaborati grafici, così come del numero delle cartelle tra i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, è rimessa all'autonomia dell'Offerente ai sensi del punto 16.2, comma 1, lett. d) del Disciplinare, si precisa che l'organizzazione materiale e formale dell'Offerta tecnica può essere organizzata come segue:

- Criterio Elemento A:

- n. 6 (sei) fogli formato (ISO) A2 o in formato ISO diverso, purché con analoga superficie utile complessiva, che costituisce il limite massimo complessivo degli elaborati grafici e possono contenere anche testi esplicativi, legende e note
- n. 5 (cinque) cartelle "editoriali" in formato A4 per la relazione relativa ai sub-criteri;

- Criterio Elemento B:

- n. 5 (cinque) cartelle "editoriali" in formato A4, con possibilità di includere fino a n. 3 cartelle in formato (ISO) A3 qualora ciò sia indispensabile per la composizione di espressioni diverse dal semplice testo;

- Criterio Elemento C:

- n. 5 (cinque) cartelle "editoriali" in formato A4, con possibilità di includere fino a n. 3 cartelle in formato (ISO) A3 qualora ciò sia indispensabile per la composizione di espressioni diverse dal semplice testo.

Restano esclusi dal computo gli elaborati indicati al comma 2 (copertine, indici, CV, certificazioni, ecc.). Si richiama infine quanto previsto al comma 3 del punto 16.2 del Disciplinare: il superamento dei limiti dimensionali non costituisce causa di esclusione, ma può incidere negativamente sulla valutazione in termini di sinteticità ed efficacia espositiva, ai sensi del punto 18.1.2, comma 2, del Disciplinare di gara.

FAQ N. 5

D. Si chiede di specificare se all'interno del gruppo di lavoro debba essere inserito un restauratore.

R. Si precisa che il punto 6.1., comma 2, del Disciplinare di gara prevede espressamente quanto segue:

“2. I professionisti coinvolti, sia che agiscano soggettivamente come tali che appartenenti a un Operatore economico in qualsiasi forma associata o societaria, devono essere iscritti al pertinente Ordine o Albo professionale. È comunque richiesta la presenza di professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri o all’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione «A». In ogni caso almeno un professionista deve essere regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti ed aver svolto almeno un servizio di progettazione su beni vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 (riserva ex art. 52, secondo comma, R.D. n. 2537 del 1925);

b) limitatamente alla fase opzionale di direzione lavori un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento (ai sensi dell’art. 19, comma 2, dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti).”

Pertanto, la presenza del restauratore di beni culturali qualificato è richiesta in sede di offerta anche se riferita esclusivamente alla fase opzionale di direzione lavori, nei termini sopra indicati.

Sondrio, 26 febbraio 2026

Il Delegato dal Responsabile Unico del Progetto

Dott. Livio Tirone

Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.